



CONTROLLO

Responsabilità dei sindaci e efficacia della nuova disciplina

di Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani

Master di specializzazione

Revisione legale: percorso di approfondimento

Scopri di più

In un [precedente contributo](#) avevamo evidenziato come l'entrata in vigore della **nuova formulazione dell'articolo 2407, cod. civ.**, in tema di **responsabilità dei sindaci**, ponesse in prima battuta la **questione della sua decorrenza**, con particolare riferimento ai **procedimenti pendenti** alla data della sua entrata in vigore (che, ricordiamo, è il **12 aprile 2024**) come pure agli incarichi di **collegio sindacale** (o di sindaco unico) **correnti a tale data**. Si dava altresì notizia del fatto che in Senato è stato presentato un DDL al cui articolo 2 si propone di introdurre proprio una **disciplina transitoria** riferita all'applicazione del nuovo testo dell'[articolo 2407, cod. civ.](#), *in primis*, ed anche dell'[articolo 15, D.Lgs. 39/2010](#), naturalmente quando anche questa disposizione sarà riformata secondo quanto lo stesso DDL prevede.

Nelle more dell'*iter* parlamentare del DDL, è utile segnalare un primo arresto della giurisprudenza, e precisamente l'**Ordinanza del Tribunale di Bari n. 1981 del 24 aprile 2025** concernente una procedura di fallimento in cui la curatela aveva esercitato avverso gli organi sociali sia l'**azione sociale di responsabilità** (*ex articolo 2393, cod. civ.*) e sia quella propria dei **creditori sociali** (*ex articolo 2394, cod. civ.*).

Per quanto concerne la **posizione dei sindaci**, nell'Ordinanza in commento si affrontano due temi rilevanti con riguardo alla riforma dell'[articolo 2407, cod. civ.](#): quello del **termine di prescrizione dell'azione di responsabilità**, da una parte, e quello dell'**applicazione del limite massimo di responsabilità** dei sindaci, dall'altra.

Per quanto concerne il primo aspetto, quello afferente al **termine di prescrizione** dell'azione di responsabilità avverso il collegio sindacale, l'Ordinanza ritiene che il nuovo [**comma 4 dell'articolo 2407, cod. civ.**](#), **si applichi solo “alle condotte successive all'entrata in vigore della legge”** e che, quindi, questa norma diventi operativa **“a partire dai bilanci dell'esercizio 2024”**. Tale conclusione deriverebbe, in primis, dall'**assenza di una disciplina transitoria** nel testo stesso della riforma, come pure dalla contrarietà ai principi costituzionali di una norma che, con riguardo a un **diritto al risarcimento pendente**, ne disponebbe l'estinzione come effetto stesso della norma, in quanto tale da introdurre *ex post* un termine di prescrizione che sarebbe già spirato in quell'istante. A questo riguardo, desta qualche **perplessità** un passaggio



dell'Ordinanza in cui, con riguardo agli effetti della L. 35/2025, in tema di **prescrizione dell'azione riferita ai creditori sociali**, e con riguardo al *dies a quo* dell'azione, parrebbe farsi riferimento ancora “**al momento della possibilità dei terzi di percepire il danno**”; ne verrebbe così limitata la portata del comma 4 circa la fissazione di tale termine iniziale corrispondente alla **data di deposito della relazione al bilancio** a cui il danno eccepito si riferisce.

Quanto alla seconda questione, quella alla **responsabilità dei sindaci**, nel caso di specie il giudice ha accolto la **tesi della parte attrice** circa l’“**omessa adeguata vigilanza**” imputata all’organo di controllo che avrebbe riguardato **anche l’effettuazione**, da parte degli amministratori, di **pagamenti preferenziali** ai soci e loro parti correlate fra cui anche il **rimborso di un finanziamento**.

Ed è a questo riguardo che l’Ordinanza introduce il **riferimento alla riforma dell’articolo 2407, cod. civ.**, proprio in merito all’applicazione del nuovo comma 2 e, quindi, ai **parametri quantitativi** che definiscono, ai sensi della novellata disposizione, il **perimetro della responsabilità** dei sindaci. Constatata l’assenza di una disciplina transitoria, diversamente dalle conclusioni a cui il giudice è giunto con riguardo al tema della prescrizione, in questa circostanza la pronuncia conclude che **il nuovo comma 2 si applichi anche “ai fatti pregressi all’entrata in vigore della legge”**, in quanto si tratterebbe di una **previsione procedimentale** che fornisce al giudice il **parametro di misurazione quantitativa** della responsabilità dei sindaci. Per cui, **non inciderebbe sull’esistenza del diritto al risarcimento**, ma solo sua quantificazione. Viene quindi qualificato come **criterio**, rivolto al giudice, **per la valutazione del danno**.

Quanto all’**applicazione del limite** di cui al nuovo **comma 2, dell’articolo 2407, cod. civ.**, un ulteriore passaggio dell’Ordinanza attiene al fatto che esso **non si applicherebbe una tantum in modo cumulativo** a tutte le condotte dannose, bensì sarebbe **da determinarsi singolarmente per ciascuna delle condotte** dalle quali deriva il danno ascritto al comportamento omissivo del sindaco, in questo modo confermandosi la **necessità di stabilire sempre un nesso fra ciascuna violazione e ciascun danno**.

Ulteriore aspetto affrontato è quello del significato da attribuire al termine **compenso “percepito”** dal sindaco **a cui la norma fa letteralmente riferimento**; nell’Ordinanza il concetto viene tradotto, sposando la tesi più avvalorata in dottrina, con **il significato di compenso spettante** in quanto deliberato a favore del sindaco, superando quindi una traduzione letterale che sarebbe d’altronde foriera di **risultati non equilibrati**.